



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2
Avvocata - Montecalvario
Mercato - Pendino
Porto - San Giuseppe

**DELIBERA n° 9 DELLA GIUNTA DELLA MUNICIPALITÀ
SEDUTA del 10.07.2017**

**OGGETTO: Proposta al Consiglio Municipale: Approvazione del
DISCIPLINARE PER L' USO DELLE AREE DI
SGAMBAMENTO CANI PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 2**

L'anno 2017 addì 4 del mese di luglio nell'Ufficio di Presidenza sito in Piazza Dante 93, si è riunita la Giunta della II Municipalità previo regolare avviso di convocazione notificato ai Sigg. Assessori in carica.

Si dà atto che sono presenti gli Assessori in carica, indicati con la lettera "P" a fianco del proprio nominativo mentre risultano assenti quelli indicati con la lettera "A":

PRESIDENTE :

FRANCESCO CHIRICO con deleghe a: Cultura-Partecipazione- Scuola	P
---	---

ASSESSORI :

Luigi Carbone - Vice Presidente - Assessore Allo Sviluppo e Innovazione	P
Barbara Giustiniani Assessore al Welfare	A
Marcello Cadavero Assessore alle Strade e Viabilità	P
Roberto Marino Assessore all' Ecologia e Decoro Urbano	P

Assume la Presidenza, il Presidente della Municipalità, Francesco Chirico

Assiste, nella qualità di Segretario, il Direttore della Municipalità 2

IL PRESIDENTE

constatato che la Giunta è in numero legale, dichiara valida la riunione e mette in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno:

**Proposta al Consiglio Municipale: Approvazione del
DISCIPLINARE PER L' USO DELLE AREE DI
SGAMBAMENTO CANI PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 2**

Su proposta del Presidente dott. Francesco Chirico

Premesso che:

Nel territorio della Municipalità 2 ci sono diverse aree che possono essere adibite allo sgambamento dei cani.

Considerato che

Fermo restando quanto contenuto nel regolamento sulla tutela degli animali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25.7.2012, si ritiene necessario disciplinare l'utilizzo delle cosiddette "aree di sgambamento per cani", presenti nel territorio della Municipalità 2, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani, mediante la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

Letta


La bozza del disciplinare per l'uso delle aree di sgambamento cani presenti nel territorio della Municipalità 2, allegata al presente provvedimento quale parte integrante

DELIBERA




Proporre al Consiglio Municipale:

L' approvazione del disciplinare per l'uso delle aree di sgambamento cani presenti nel territorio della Municipalità 2, allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

PRESIDENTE:

FRANCESCO CHIRICO con deleghe a: Cultura-Partecipazione- Scuola	
---	--

ASSESSORI :

Luigi Carbone - Vice Presidente - Assessore Allo Sviluppo e Innovazione	
Barbara Giustiniani Assessore al Welfare	ASSENTE
Marcello Cadavero Assessore alle Strade e Viabilità	
Roberto Marino Assessore all' Ecologia e Decoro Urbano	



Municipalità 2

Avvocata - Montecalvario

Mercato - Pendino


Porto - San Giuseppe

**DELIBERA n° 9 DELLA GIUNTA DELLA MUNICIPALITÀ
SEDUTA del 10.07.2017**

**OGGETTO: Proposta al Consiglio Municipale: Approvazione del
DISCIPLINARE PER L' USO DELLE AREE DI
SGAMBAMENTO CANI PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 2**

PARERE del Direttore della Municipalità 2
FAVOREVOLE

dott.ssa Anna Aiello





COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2

Avvocata - Montecalvario

Mercato - Pendino

Porto - San Giuseppe

**DELIBERA n° 9 DELLA GIUNTA DELLA MUNICIPALITÀ
SEDUTA del 10.07.2017**

**OGGETTO: Proposta al Consiglio Municipale: Approvazione del
DISCIPLINARE PER L' USO DELLE AREE DI
SGAMBAMENTO CANI PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 2**

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il..... e vi rimarrà per quindici giorni (artt. 47 e 48 Regolamento delle Municipalità).

- Che con nota in pari data è stata trasmessa in elenco ai Presidenti dei Gruppi Consiliari (5° comma art. 47 del Regolamento delle Municipalità).

Il Funzionario responsabile



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2

Avvocata – Montecalvario

Mercato – Pendino

Porto – San Giuseppe

DISCIPLINARE PER L' USO DELLE AREE DI SGAMBAMENTO CANI PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 2

ART. 1 - Oggetto del disciplinare

Il presente disciplinare, fermo restando quanto contenuto nel regolamento sulla tutela degli animali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25.7.2012, detta disposizioni per la corretta e razionale utilizzo delle cosiddette "aree di sgambamento per cani", presenti nel territorio della Municipalità 2, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani, mediante la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

Art. 2 – Definizioni

a) Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente disciplinare;

b) Proprietario/Conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alla suddetta area di sgambamento.

Art. 3 - Principi generali della regolamentazione

L'area di sgambamento per cani è costituita, al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

La struttura è provvista di un'area detta "area di sicurezza" dove è possibile slegare il cane prima di introdurlo nell'area di sgambamento, per dar modo a quest' ultimo di orientarsi prima di cercare il contatto con i suoi simili.

L'area può essere data in gestione a terzi mediante procedura di selezione ad evidenza pubblica.

Art. 4 - Oneri e obblighi del Comune

La Municipalità 2 provvederà, in proprio o mediante affidamento in gestione dell'area, periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambamento, alla disinfestazione, alla disinfezione.

Art. 5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani;
2. i cani devono accedere all'area al guinzaglio (max mt 1,50) e con museruola e una volta entrati nell'area possono essere lasciati liberi da guinzaglio e museruola, purché sotto il controllo dell'accompagnatore;
3. ogni conduuttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con proprio cane in base agli altri cani già presenti;
4. nel caso di cani con problemi comportamentali, devono essere adottati, museruola e/o guinzaglio.
5. I proprietari/conduuttori di cane potranno permanere nell'area per un periodo massimo di 30 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere;
6. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 30 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambamento in solitaria del cane della persona richiedente, secondo le modalità previste dal soggetto gestore dell'area;
7. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
8. Il proprietario/conduuttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
9. I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà;
10. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani;
11. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte dei proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambamento stessa;
12. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambamento comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali; i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerli costantemente al guinzaglio, vigilati e custoditi;
13. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo di avere con sé un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina ed esibirlo a richiesta del gestore dell'area o dell'Autorità competente;

14. In tutta l'area di sgambamento, tranne nei casi tassativamente previsti ed autorizzati, è vietato svolgere attività di addestramento cani, per salvaguardare la finalità delle aree di sgambamento e per permetterne una fruizione completa;

15. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento e dei viali di accesso d'accesso, è fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;

16. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambamento;

17. Ai proprietari/detentori, di cani è fatto obbligo entrando ed uscendo dalle aree di sgambamento, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli sia esterni che interni.;

18. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori;

Art. 6 - Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambamento è aperta negli orari stabiliti resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica.

In deroga a quanto sopra previsto La Municipalità 2 può decidere l'apertura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali, o la chiusura delle stesse per validi motivi;

Art. 7 - Divieti

1. E' vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose salvo che non sia loro riservata una determinata area.

2. E' vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 ordinanza Ministeriale 03.03.2009.

3. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.

4. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;

5. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 CdS, nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati.

6. Parimenti è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.

7. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.

Art. 8 - Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dai soggetti gestori dell'area

2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente disciplinare, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente disciplinare entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Municipale

Per quanto non espressamente specificato dal presente disciplinare si rimanda alla normativa vigente in materia, alle ordinanze ministeriali ed alle ordinanze comunali.